

Associazione Cattolica Esercenti Cinema

A. C. E. C.

STATUTO

“ ... in ogni paese i Vescovi creino un Ufficio permanente nazionale... ”

Il menzionato Ufficio curerà l'organizzazione delle Sale cinematografiche esistenti presso le Parrocchie e le Associazioni cattoliche in modo da assicurare a queste Sale delle pellicole ben rivendute. Mediante la organizzazione poi di tali Sale che per l'industria rappresentano spesso dei buoni clienti, si può rivendicare un nuovo diritto, quello cioè che la stessa industria produca delle pellicole corrispondenti pienamente ai nostri principi ».

(dall' Enciclica « Vigilanti Cura »)

Art. 1. — Promossa dalla Presidenza dell'Ente dello Spettacolo — Centro Cattolico Cinematografico — nello spirito dell'Enciclica « Vigilanti Cura » — è costituita l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (A.C.E.C.) con sede in Roma.

L'A.C.E.C. è una istituzione cattolica aderente all'A.C.I. ai sensi dell'art. 2, 3° comma e dell'art. 11, lettera g) dello Statuto della stessa.

Art. 2. — L'Associazione svolge la sua attività nel territorio dello Stato Italiano e provvede:

a) a rappresentare gli interessi morali e materiali della categoria esercenti Sale cinematografiche cattoliche, in particolare nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e privati e degli organismi sindacali;

b) a studiare e risolvere i problemi morali, sociali ed economici degli esercenti stessi anche mediante opportune intese con le competenti Amministrazioni dello Stato, con le Associazioni e gli Enti interessati, specie al fine di incrementare al massimo la produzione e la distribuzione di pellicole, che rispondano ai principi morali ed educativi della Chiesa Cattolica;

c) ad assicurare ai suoi aderenti un servizio di consulenza e di assistenza legale, amministrativa e fiscale;

d) a promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con gli altri esercenti e con l'industria privata del cinema.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente rispondente alle sue finalità, prendendo a tale scopo tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili ed idonee al loro raggiungimento

Art. 3. — Per le particolari finalità che l'Associazione si propone, sono soci della stessa:

a) tutti gli esercenti le Sale cinematografiche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica;

b) i Delegati centrali, regionali e diocesani incaricati dalla predetta Autorità di seguire l'attività dei cattolici in questo specifico settore;

c) alcuni tecnici, nominati — a titolo di esperti — dal Consiglio Direttivo della Associazione.

I soci di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, hanno voto deliberativo; quelli di cui alla lettera c) hanno voto consultivo.

Art. 4. — Gli esercenti le Sale cinematografiche aderenti alla Associazione sono tenuti:

a) alla osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza;

b) alla osservanza delle segnalazioni cinematografiche del Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.);

c) al pagamento della quota di iscrizione e del contributo annuo, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. — Gli esercenti le Sale cinematografiche cattoliche, che non siano intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne

parte, devono presentare domanda alla Presidenza, la quale, vagliato ogni opportuno elemento, decide in merito.

Art. 6. — La qualità di associato si perde :

a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con lettera raccomandata alla sede dell'Associazione in Roma. Le dimissioni non esonerano l'associato dagli impegni assunti sino alla data di accettazione delle medesime da parte della Presidenza ;

b) per espulsione, determinata dalla constatata violazione di una, o più, disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ;

c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dalla Presidenza.

Art. 7. — Sono organi dell'Associazione : la Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci.

Art. 8. — La Presidenza è composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di un Segretario Generale e di un Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo fra i nominativi proposti dalla Presidenza dell'Ente dello Spettacolo.

Della Presidenza fanno parte di diritto un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla competente Autorità Ecclesiastica, e il Segretario del C.C.C.

I membri della Presidenza durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9. — Spetta alla Presidenza :

a) di impostare e studiare, nell'interesse della categoria rappresentata, tutti i problemi che siano utili al raggiungimento degli scopi della Associazione ;

b) di svolgere ogni opportuna attività tendente alla realizzazione delle finalità statutarie ;

c) di attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo ;

d) di designare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli appositi organi delle Amministrazioni statali e di altri Enti o Associazioni ;

e) di preparare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'Associazione, da presentarsi al Consiglio Direttivo, per l'approvazione ;

f) di predisporre i regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 10. — La Presidenza potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo qualsiasi deliberazione che, pur rientrando nelle normali attribuzioni della Presidenza stessa, meriti per la sua particolare importanza l'esame e l'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 11. — Il Presidente è responsabile dell'attività della Associazione nei confronti dell'Ente dello Spettacolo.

Il Consulente Ecclesiastico lo è di fronte all'Autorità Ecclesiastica.

Art. 12. — Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di suo impedimento, o assenza continuata, la rappresentanza viene assunta dal Vice Presidente.

Art. 13. — Il Consiglio Direttivo è formato dai Delegati regionali della Associazione, dai membri della Presidenza e dal Collegio dei Sindaci.

I singoli Delegati regionali sono eletti dalle Assemblee Diocesane, in una terna di nomi proposta dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, sentito il parere della competente Autorità Ecclesiastica.

I Delegati regionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14. — Il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede dell'Associazione, o altrove, con lettera raccomandata da inviarsi ai Delegati regionali almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno.

Art. 15. — Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Delegato più anziano.

Art. 16. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono necessari, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17. — Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) l'esame e l'impostazione dei problemi fondamentali e generali interessanti la categoria;

b) la nomina della Presidenza e del Collegio dei Sindaci;

c) l'esame e l'approvazione delle relazioni della Presidenza e del Collegio dei Sindaci, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) la determinazione dei contributi annuali da versarsi dagli associati;

e) le modifiche al presente Statuto.

Art. 18. — Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Consiglio Direttivo, è formato da due membri effettivi e uno supplente.

I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19. — Spetta al Collegio dei Sindaci:

a) la revisione dei bilanci annuali redatti dalla Presidenza per la presentazione al Consiglio Direttivo;

b) la vigilanza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'Associazione;

c) la redazione delle relazioni annuali ai bilanci dell'Associazione.

Art. 20. — In caso di scioglimento dell'Associazione, le relative deliberazioni saranno prese dal Consiglio Direttivo su proposta della Presidenza.

Roma, 2 luglio 1952.

Nota. — Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.C.E.C. nella riunione tenuta il 2 luglio 1952 presso la sede dell'Ente dello Spettacolo.